

---

**FONDAZIONE G.B. MORGAGNI**

---

**ONLUS**

---

**Articolo 1**

---

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale è costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché a norma delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la "FONDAZIONE G.B. MORGAGNI ETS", che recherà denominazione "FONDAZIONE G.B. MORGAGNI ONLUS" sin tanto che la medesima non sarà iscritta, allorquando verrà istituito, nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

A decorrere dall'iscrizione al detto Registro Unico Nazionale, senza che occorra alcuna modifica statutaria, la denominazione come sopra indicata, recante l'acronimo "ETS" sarà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e, unitamente agli estremi di iscrizione, sarà indicata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico ai sensi degli artt. 11 e 13 del sopra richiamato Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

---

**Articolo 2**

---

La Fondazione ha sede legale in Padova, attualmente in via N. Tommaseo n. 68 e nel caso di successive variazioni all'indirizzo che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 3.

---

**Articolo 3**

---

La Fondazione non ha scopo di lucro e, conformemente agli artt. 4 e 5 del D.lgs 117/2017, persegue finalità di solidarietà e utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nell'ambito della ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, per lo sviluppo delle Scienze Chirurgiche e Trapiantologiche, con particolare riguardo ai trapianti d'organo, alle malattie oncologiche, dell'esofago e dell'apparato digerente, per lo sviluppo di nuove tecnologie chirurgiche e per la diffusione delle nuove tecniche chirurgiche. L'attività di ricerca potrà essere svolta sia direttamente, che attraverso l'affidamento della stessa ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

A tal fine, nell'ambito indicato, potrà:

- istituire corsi di aggiornamento, organizzare convegni, parteciparvi sia in Italia che all'estero;
- condurre e promuovere studi e ricerche cliniche o di base, nell'ambito del campo di attività, anche in collaborazione con altri enti, quali, tra gli altri, le Università e le Aziende ospedaliere di Padova e di Verona, l'Istituto Oncologico Veneto e le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Veneto;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, in qualsiasi forma (anche a mezzo elettronico in Internet) con l'esclusione

di giornali quotidiani;

- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi delle Scienze Chirurgiche e Trapiantologiche, mediante interventi anche finanziari per promuoverne attività e programmi;

- promuovere, finanziare e gestire convegni, riunioni e seminari di studio nel campo delle Scienze Chirurgiche e Trapiantologiche;

- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

La Fondazione potrà inoltre istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica e premi per lavori scientifici nel campo di attività, da assegnare a persone meritevoli tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità.

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Le relative decisioni saranno esposte nel sito web della Fondazione per un periodo non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

La Fondazione non svolgerà attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente strumentali e solo in via secondaria, con prudente valutazione in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs 117/2017.

La Fondazione opererà esclusivamente nell'ambito del Veneto e potrà comunque sviluppare rapporti di collegamento e di collaborazione con altri enti, italiani od esteri, operanti nel campo dello studio e della ricerca delle scienze chirurgiche o in settori connessi.

#### **Articolo 4**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dai fondatori come risulta dall'atto costitutivo;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per eredità, legati, elargizioni e contributi versati da enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nell'articolo 3;

- dagli utili di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio in mi-

sura non inferiore al 10 (dieci) per cento.

Eventuali utili o avanzi di gestione, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs 117/2017, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse di cui all'articolo 3 del presente statuto. In ogni caso la Fondazione non potrà distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

In particolare, con riguardo alla raccolta fondi ed alla destinazione del patrimonio, restano inderogabili tutte le prescrizioni imposte dagli articoli 7 e 8 del D.lgs 117/2017.

#### **Articolo 5**

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori e comunque di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- altri proventi derivanti dalle attività previste all'articolo 3.

#### **Articolo 6**

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche ed enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 7**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, almeno due dei quali devono essere scelti tra persone aventi specifiche competenze in materie chirurgiche.

Fatta salva la designazione del primo Consiglio di Amministrazione in sede di costituzione della Fondazione, la nomina dei consiglieri verrà effettuata dal Rettore dell'Università di Padova, il quale opererà la scelta dei cinque componenti nell'ambito di due rose di cinque nominativi ciascuna, formulate l'una dal responsabile dell'Unità Complessa di Chirurgia dell'Esophago e delle Vie Digestive dell'Istituto Oncologico Veneto (o da quella derivante da un eventuale cambio di denominazione dell'Unità stessa) e l'altra dal responsabile dell'Unità Operativa Chirurgica dei Trapianti Reni e Pancreas del Dipartimento Strutturale Chirurgia presso Azienda Ospedaliera e Università di Padova (o da quella derivante da un eventuale cambio di denominazione dell'Unità stessa).

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per cinque anni.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 117/2017, gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, sono tenuti a richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cit-

tadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza le ipotesi di cui all'art. 2382 cod. civ..

Qualora durante il periodo di mandato uno o più consiglieri cessassero per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà integrato da nuovi consiglieri, i quali saranno nominati con la medesima procedura prevista nel caso di rinnovo dell'intero Consiglio e scadranno unitamente agli altri già in carica.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, ed il Segretario-Tesoriere.

#### **Articolo 8**

Tutte le cariche della Fondazione, ivi comprese quelle dell'articolo 7, sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Nel caso di professionisti spetta il compenso per l'attività di consulenza e assistenza prestata allo scopo di garantire l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e più in generale il corretto funzionamento dell'ente.

#### **Articolo 9**

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il consiglio di Amministrazione:

- a) approva, entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo, il bilancio annuale consuntivo e l'eventuale relazione ove obbligatoria a norma del successivo articolo 16;
- b) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- c) delibera sull'accettazione dei lasciti, delle eredità, delle elargizioni e delle donazioni ferme restando le formalità stabilite dalla legge;
- d) stabilisce i programmi della Fondazione;
- e) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- f) delibera le modifiche dello statuto, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge e ciò, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 11, a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, in quanto delegabili, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

#### **Articolo 10**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente luogo, data e ora di convocazione, nonché elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

L'avviso è inviato, a tutti gli aventi diritto, per posta, mediante telegramma o con comunicazione scritta anche tramite posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione all'indirizzo comunicato alla presidenza all'atto dell'accettazione della carica o successivamente.

In ogni caso di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso contenente l'ordine del giorno inviato con telegramma o con comunicazione scritta anche tramite posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella di inizio della riunione.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche tramite collegamento audio e/o video, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Comunque in mancanza di tali formalità o termini il consiglio si intenderà validamente riunito con la presenza, anche mediante collegamento audio/video di tutti i consiglieri e dell'organo di controllo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in sua assenza le relative funzioni saranno assolte dal Vice-Presidente; ove anche questo fosse assente le riunioni saranno presiedute dal consigliere più anziano presente.

#### **Articolo 11**

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando si verifichi parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente articolo 10.

#### **Articolo 12**

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constare da verbali che dovranno essere trascritti in un apposito libro; tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal consigliere appositamente designato in sostituzione dai presenti ai sensi del precedente articolo 10.

Nei casi di modifica dello statuto, la funzione di segretario, sarà assunta dal notaio all'uopo incaricato.

#### **Articolo 13**

Il controllo sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 117/2017 è svolto dall'Organo di Controllo, il quale svolge anche le funzioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Esso è inoltre incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo è monocratico e si compone di un soggetto nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c..

Il componente dell'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

La funzione del componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Al componente l'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c..

Esso ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 14**

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e il libro dell'Organo di controllo.

I libri sono tenuti, rispettivamente, a cura dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

#### **Articolo 15**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale contenente l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo per l'approvazione. Il bilancio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro.

Qualora ricavi, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite indicato all'art. 13 comma 2 del D.lgs 117/2017 (od a quello derivante da successiva modifica dello stesso), il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **Articolo 16**

La Fondazione qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti stabiliti dal decreto D.L.gs 117/2017 (od a quello derivante da successiva modifica dello stesso) deve provvedere al deposito presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore e alla pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio sociale, nonché alla pubblicazione annuale e all'aggiornamento nel proprio sito internet degli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

#### **Articolo 17**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore della Fondazione, nominandolo e stabilendone l'eventuale compenso, in misura conforme a quanto stabilito dal co. III dell'art. 8 D.lgs. 117/2017.

Il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e cura l'attuazione di quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

#### **Articolo 18**

La Fondazione può essere assistita da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero variabile da cinque a trenta membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

Il Comitato elegge il proprio Presidente scegliendolo nell'ambito dei suoi componenti i quali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 19**

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione la Fondazione devolgerà il patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.lgs. 117 del 2017, ad altri Enti del Terzo Settore, preferibilmente nell'ambito dell'Università degli Studi di Padova, sentito l'organismo di controllo di cui

all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori, determinandone i relativi poteri.